

# IL PUNTO SULLA PROPOSTA DI LEGGE 1456

Come annunciato nel numero precedente mi appresto a fare il punto sull'iter parlamentare della PDL 1456: prima legge che regolamenterebbe il Turismo Itinerante con autocaravan.

Per evitare lunghe e noiose elencazioni di date, lettere, incontri, ritengo positivo ricordare per prima cosa i protagonisti in modo che, anche per il neo camperista, sia possibile seguire il tema.

Ad operare affinché la PDL 1456 arrivi al traguardo concorrono:

#### *I costruttori:*

- A.N.F.I.A., Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche,
- ANFIA G.V.C., Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche - Gruppo Veicoli da Campeggio,
- A.C.A.I.A., Associazione Costruttori Allestitori Italiani Autocaravan.

#### *L'utenza:*

- Coordinamento Camperisti,
- Federcampeggio.

#### *I politici:*

- On. Franco Fausti (D.C.), padre della PDL,
- On. P. Biafora (D.C.), relatore,
- On. Menzietti (P.C.I.), membro di commissione,
- On. Pino Lucchesi (D.C.), capogruppo.

Dopo aver attraversato indenne alcune Commissioni Parlamentari la PDL 1456, nel maggio 1989, si arena alla IX Commissione Affari Costituzionali. La Commissione così si esprime:

*Proposta di legge FAUSTI: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (1456). (Parere alla IX Commissione).*

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Adriano CIAFFI, relatore, propone che la Commissione esprima parere favorevole con alcune osservazioni dirette a sottolineare l'esigenza di una rilettura del testo, allo scopo di definire con chiarezza la portata di alcune formulazioni, con riferimento, ad esempio, alla nozione di «centro storico» e a quella di «aree di sosta pubblica o privata».

Il deputato Massimo PACETTI propone che il parere favorevole sia subordinato alla condizione che non siano realizzate violazioni dei poteri del sindaco e degli enti locali, in materia di disciplina del traffico, come invece di fatto avviene in virtù del

disposto di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Ritiene inoltre non legittimo imporre l'obbligo indiscriminato di dotare tutte le aree di servizio stradali e autostradali di servizi idonei allo scarico degli effluenti delle autocaravan.

La Commissione delibera conclusivamente di esprimere il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, commi 2 e 3, siano soppresse le limitazioni ai poteri del comune in materia di regolamentazione della circolazione e delle soste;

all'articolo 5, comma 1, sia abolito l'obbligo generico e indiscriminato di realizzare impianti atti ad accogliere gli effluenti delle auto-caravan, in tutte le aree di servizio stradali o autostradali;

e con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di una riformulazione del testo al fine di definire con chiarezza la portata giuridica di alcune espressioni, con particolare riferimento, ad esempio, a quelle di «centri storici», di cui all'articolo 3, comma 2, e a quella di «aree di sosta pubbliche e private» di cui agli articoli 5 e 6.

Bollettino 11-5-89

Il Coordinamento recepisce subito il messaggio e propone ad ACAIA, ANFIA, ANFIA GVC di presentare insieme degli emendamenti che, venendo incontro alle richieste della Commissione, permettano alla PDL 1456 di riprendere il cammino.

I nostri emendamenti prevedevano la semplice eliminazione dei punti «dolenti» qui rappresentati con retino più scuro.

*Art. 1 - Sono soggetti alle norme della presente legge i veicoli a motore di cui al primo comma, lettera f) ed l) dell'articolo 26 del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. il 15 giugno 1959, n. 393, modificato dal terzo comma delle leggi 10-2-1982, n. 38, definiti «autocaravan».*

*Art 2 - 1) Ai fini dell'applicazione dell'ordinanza e degli altri provvedimenti emanati dagli Enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio ai sensi degli articoli 3 e 4 del Testo unico sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1 e della legge 10-2-1982, n. 38, le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo.*

*2) La sosta dell'autocaravan, dove consentito, sulla viabilità pubblica non può essere considerata manifestazione di campeggio, attendamento e simili se il veicolo non è collegato col suolo - salvo le ruote - non emetta deflussi propri - salvo quelli del propulsore meccanico - e non sia occupata comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo.*